

STATUTO

Art. 1

(Istituzione e sede della Camera arbitrale)

Presso il Polo delle Scienze Giuridiche Internazionalistiche e delle Nuove Tecnologie (qui di seguito: il "Polo") - laboratorio del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - è istituita una Camera arbitrale, finalizzata a prestare la sua opera per la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale (qui di seguito: la "Camera").

La sua organizzazione e il suo funzionamento sono affidati al Polo che ne ha promosso e favorito la nascita.

La Camera ha sede presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino (FR), Via S. Angelo - località Folcara snc.

Art. 2

(Funzioni della Camera)

Funzione della Camera è la decisione e/o composizione di controversie in materia civile e commerciale mediante procedimenti:

- di arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 ss. c.p.c.;
- di arbitrato irrituale o libero, mediante decisioni aventi fra le parti valore negoziale.

La Camera arbitrale esercita i propri compiti istituzionali, pure avvalendosi di risorse e strutture assegnate dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Art. 3

(Organi della Camera)

Sono organi della Camera:

- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Consiglio Camerale;
- la Segreteria.

Art. 4

(Presidente e Vice Presidente)

Il ruolo di Presidente della Camera è ricoperto *ex officio* dal Referente scientifico del Polo.

Il Presidente:

- coordina le attività Camera;
- vigila per garantire la puntuale e corretta applicazione del presente Statuto e del Regolamento della Camera;
- nomina il Vice Presidente;
- convoca e presiede il Consiglio camerale;
- in caso d'urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio camerale, il quale deve essere convocato entro i successivi cinque giorni per la ratifica;
- provvede alla nomina degli arbitri ed esercita le altre funzioni a lui attribuite dal Regolamento della Camera e dal presente Statuto.

Il Vicepresidente assume temporaneamente su di sé tutti i compiti del Presidente in caso di impedimento, assenza e delega di quest'ultimo.

Art. 5

(Consiglio camerale)

Il Consiglio camerale (qui di seguito: il "Consiglio") è composto dal Presidente della Camera, dal suo Vice Presidente - quali membri di diritto - e da altri 4 membri eletti ogni cinque anni a maggioranza dal Polo, secondo la seguente ripartizione:

- un membro scelto tra gli afferenti al Polo;

- tre membri scelti tra gli iscritti agli ordini degli Avvocati di Cassino, Frosinone e Latina.

Art. 6

(Attribuzioni del Consiglio)

Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni:

- predispone e cura la tenuta dell'elenco degli arbitri;
- decide in ordine alle istanze di riconsiliazione degli arbitri;
- predispone compromessi e clausole compromissorie-tipo;
- adotta gli atti di natura regolamentare e le modificazioni del presente Statuto e del Regolamento camerale;
- vigila e decide sui comportamenti deontologici degli arbitri;
- nomina il Segretario della Camera;
- formula proposte e pareri ad esso indirizzati dagli organi Camerali in ordine all'organizzazione ed alla gestione dei servizi attinenti allo svolgimento dei procedimenti arbitrali;
- formula pareri in ordine a proposte di convenzione con Università, Enti o Istituti di cultura nazionali e internazionali;
- conclude accordi di collaborazione con altre organizzazioni arbitrali italiane ed estere, anche a titolo di cooperazione, nonché di scambio di servizi in materia arbitrale;
- adempie a ogni altra funzione prevista dal presente Statuto.

Art. 7

(Deliberazioni del Consiglio)

Il Consiglio è convocato dal Presidente, che fissa il relativo ordine del giorno, almeno una volta l'anno. Il Consiglio, inoltre, deve essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione di richiesta scritta alla Segreteria, firmata da almeno tre membri Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche mediante video-conferenza, su disposizione del Presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, incluso il Presidente o il Vice Presidente.

Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con funzioni di verbalizzante, il Segretario della Camera.

Art. 8

(Mandato di Consigliere)

I membri del Consiglio, ad eccezione del Presidente, restano in carica 5 anni. Il loro mandato è rinnovabile. Le cariche sono gratuite.

Il Consigliere che risulti assente per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, salvo legittimo impedimento o malattia documentati, decade dalla carica automaticamente. Decade, altresì, il Consigliere che, per qualsivoglia ragione, non risulti più membro del Polo. In tali casi, il sostituto dura in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Art. 9

(Segreteria)

Il Segretario della Camera è nominato dal Consiglio.

Il Segretario:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dei provvedimenti del Presidente;
- è responsabile del funzionamento del Segretariato e del corretto svolgimento dell'attività amministrativa della Camera;
- coordina l'eventuale personale addetto alla Camera;
- redige i verbali delle sedute del Consiglio;

- svolge le funzioni di cancelliere nell'ambito delle procedure arbitrali devolute alla Camera.
- è responsabile della tenuta dei registri delle attività della Camera.
- cura la tenuta della biblioteca della Camera.

L'ufficio di Segretario deve intendersi gratuito, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Art.10

(Albo degli arbitri)

Il Consiglio forma, curandone la tenuta, un albo di arbitri abilitati per conto della Camera e del quale possono far parte i Magistrati anche a riposo e gli iscritti da almeno cinque anni agli Ordini professionali degli Avvocati o dei Commercialisti o dei Notai.

In ogni caso, non possono far parte del suddetto Albo i professionisti iscritti agli Ordini degli Avvocati o dei Commercialisti o dei Notai di Cassino, Frosinone e Latina.

Del pari non possono essere iscritti all'albo i professionisti residenti nelle Province di Frosinone e Latina.

In deroga a quanto precedentemente stabilito, possono far parte del relativo Albo tutti i componenti del Polo che ne facciano richiesta.

Per l'iscrizione all'Albo in oggetto, gli interessati devono inoltrare domanda a mezzo di Raccomandata A/R o a mano, corredata di *curriculum vitae et studiorum*, indirizzata al Consiglio presso la sede della Camera.

Il Consiglio valuterà insindacabilmente la domanda dell'istante al fini di autorizzarne l'iscrizione all'albo.

Art.11

(Segreto d'ufficio e riservatezza)

Tutti i componenti degli organi della Camera sono tenuti al più assoluto rispetto del segreto d'ufficio relativamente allo svolgimento delle attività, nonché a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento delle procedure arbitrali, anche dopo la cessazione per qualunque causa del loro mandato.